



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Diritto allo studio

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO A.A. 2020-2021

**Approvata con determinazione Rep. 389/2020 Prot. n. 0132663/V/5
del 7 agosto 2020**

Diritto allo studio – Contribuzione studentesca

Referente: dott.ssa Laura Fratus

T. 035 205 2866

Reperibilità telefonica: lun.- ven. (escluso martedì) 10.30 – 12.00; mar. e mer. 14.00 – 15.00

[Ticket](#)



INDICE

1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO	3
2. STUDENTI IDONEI AL PROGRAMMA “TOP TEN STUDENT PROGRAM”	3
3. STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO	3
4. STUDENTI DISABILI.....	4
5. STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITÀ.....	4
6. STUDENTI CHE AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ VIVANO AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (c.d. <i>care leavers</i>)	5
7. STUDENTI STRANIERI BENEFICIARI DI BORSA DEL GOVERNO ITALIANO	5
8. STUDENTI STRANIERI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	5
9. STUDENTI CHE SI LAUREINO NELLA PRIMA SESSIONE UTILE	5
10. STUDENTI ISCRITTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE	6
11. STUDENTI ISCRITTI AD UN ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)	6
12. STUDENTI DETENUTI.....	6
13. SOSPENSIONE DAGLI STUDI	7
14. ESCLUSIONI DALL’ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO.....	7
15. MODALITÀ DI RIMBORSO	8



1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

Per le tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo **non applicabili d'ufficio** elencate nella presente guida **la domanda di esonero deve essere inoltrata in modalità online**, accedendo alla sezione Segreteria/Esoneri dell'area personale dello sportello internet studenti, cliccando sull'icona situata a fianco della tipologia di esenzione oggetto della domanda. Fanno eccezione la domanda di sospensione per maternità, la domanda di sospensione per infermità gravi e prolungate e la domanda di esonero per studenti detenuti, per le quali è prevista la presentazione di una specifica richiesta da parte dell'interessato utilizzando i moduli disponibili reperibile nella sezione [Modulistica](#), selezionando la tipologia di modulo Tasse e contributi.

La necessità di presentare eventuale documentazione integrativa viene specificata nel punto della presente guida dedicato alla singola tipologia di esonero.

I moduli sopracitati ed eventuale documentazione aggiuntiva devono essere inoltrati via [Ticket](#) all'ufficio tasse o consegnati in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

Le domande inerenti le diverse tipologie di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo, devono essere **presentate entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2021**, fatta eccezione per la domanda di sospensione per infermità gravi e prolungate.

2. STUDENTI IDONEI AL PROGRAMMA "TOP TEN STUDENT PROGRAM"

Gli studenti ritenuti particolarmente meritevoli sulla base di quanto stabilito dal programma "Top Ten Student Program", di cui all'avviso disponibile alla pagina [Borse di studio](#), sono esonerati totalmente o parzialmente **d'ufficio** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, secondo le modalità ed i criteri indicati all'interno del suddetto avviso

Tale esenzione, assegnata d'ufficio a seguito di individuazione degli studenti idonei da parte del Servizio per il Diritto allo Studio, è **riservata entro il limite massimo del 10% degli studenti, computato sulla totalità degli iscritti**.

3. STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. 68/2012, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Si prevedono alcuni casi specifici:

- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2020-2021 risultati idonei o beneficiari della borsa di studio, i quali conseguano il requisito di merito entro il 10 agosto 2021, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo;
- gli studenti immatricolati nell'a.a. 2020-2021, idonei/beneficiari della borsa di studio, che conseguano il requisito di merito successivamente alla data del 10 agosto 2021 e comunque non oltre il 30 settembre 2021, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo.
- gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio, iscritti per un ulteriore semestre rispetto alla durata regolare dei corsi di studio, sono esonerati parzialmente, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo. In tal caso, in seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva, è previsto l'addebito d'ufficio della quota integrativa di contributo onnicomprensivo (se dovuta).



Gli studenti idonei/beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. Per gli studenti effettivamente beneficiari della borsa di studio il rimborso è ricompreso nell'importo della borsa stessa; per gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per insufficienza di risorse, verrà effettuato il rimborso d'ufficio.

N.B.: Gli esoneri previsti dai punti precedenti **sono applicati d'ufficio**.

4. STUDENTI DISABILI

Sono esonerati **totalmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo e della tassa regionale gli studenti:

- con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- con riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad esclusione dei disturbi di cui alla L. 170/2010 (DSA).

Sono esonerati **parzialmente**, nella misura del 50%, dal pagamento del contributo onnicomprensivo gli studenti con un'invalidità riconosciuta compresa tra il 46% e il 65%.

Qualora non abbiano già provveduto all'atto della procedura online di immatricolazione, gli studenti interessati all'ottenimento dell'esonero sono obbligati ad inserire copia del certificato in corso di validità alla data del 31 gennaio 2021, comprovante lo stato di disabilità, rilasciato dalla Commissione medica dell'Ente territoriale di competenza, all'interno della propria area riservata dello sportello internet studenti entro il 31 gennaio 2021.

Gli studenti che per l'a.a. 2020-2021 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2019-2020, **sono esonerati d'ufficio** in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza. Gli studenti sono comunque tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

Gli studenti beneficiari dell'esonero in oggetto sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità.

5. STUDENTI FIGLI DI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITÀ

sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, gli studenti figli di soggetti beneficiari della pensione di inabilità.

Resta dovuto il pagamento delle quote di tassa regionale e bollo virtuale per un totale di € 156,00.

Dopo la presentazione della domanda online ed entro il termine del 31 gennaio 2021 gli studenti sono tenuti ad inoltrare idonea Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, mediante il modulo reperibile nella sezione [Modulistica](#), selezionando la tipologia di modulo Tasse e contributi, nel quale devono essere specificatamente indicati:

- nome, cognome, codice fiscale del titolare di pensione di inabilità, numero della pensione ed ente erogatore;
- grado di parentela con lo studente.

Il modulo compilato deve essere inoltrato in formato PDF via [Ticket](#) all'Ufficio Tasse con copia di un documento di identità in corso di validità o consegnato in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

Gli studenti che per l'a.a. 2020-2021 si iscrivano ad anni successivi al primo, avendo già beneficiato dell'esonero nell'a.a. 2019-2020, sono esonerati d'ufficio in funzione dell'esenzione spettante e non devono inoltrare alcuna ulteriore istanza.



6. STUDENTI CHE AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ VIVANO AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (*c.d. care leavers*)

Gli studenti che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'allontanamento dalla stessa quando ancora minorenni sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Resta dovuto il pagamento delle quote di tassa regionale e bollo virtuale per un totale di € 156,00.

Dopo la presentazione della domanda online ed entro il termine del 31 gennaio 2021 gli studenti sono tenuti ad inoltrare:

- idonea Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, mediante il modulo reperibile nella sezione [Modulistica](#), selezionando la tipologia di modulo Tasse e contributi, nel quale devono autocertificare la composizione del loro attuale nucleo familiare;
- copia della documentazione atta a comprovare il proprio status.

La documentazione deve essere inoltrata via [Ticket](#) all'ufficio tasse con copia di un documento di identità in corso di validità o consegnata in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

7. STUDENTI STRANIERI BENEFICIARI DI BORSA DEL GOVERNO ITALIANO

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Resta dovuto il pagamento delle quote di tassa regionale e bollo virtuale per un totale di € 156,00.

Dopo la presentazione della domanda online ed entro il termine del 31 gennaio 2021, gli interessati devono produrre copia della Dichiarazione sopracitata inoltrandone una copia in formato PDF via [Ticket](#) all'Ufficio Tasse con copia di un documento di identità in corso di validità o consegnandone una copia cartacea presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

8. STUDENTI STRANIERI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Gli studenti stranieri beneficiari della Borsa di studio erogata ai titolari della protezione internazionale, iscritti ai corsi di laurea triennale/magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca, sono esonerati totalmente dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale.

L'individuazione degli studenti beneficiari della Borsa di studio e dell'esenzione dal contributo è **effettuata d'ufficio**, secondo le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

9. STUDENTI CHE SI LAUREINO NELLA PRIMA SESSIONE UTILE

Gli studenti dei corsi di laurea triennale/laurea magistrale a ciclo unico laureati entro la sessione estiva che risultino essere in corso con riferimento al primo anno di immatricolazione assoluta al Sistema Universitario e in possesso del requisito della continuità didattica* sono esonerati **d'ufficio** dal pagamento del contributo onnicomprensivo nella seguente misura:

- 100% se appartenenti alla fascia di reddito A;
- 80% se appartenenti alla fascia di reddito B;
- 70% se appartenenti alla fascia di reddito C;



- 60% se appartenenti alla fascia di reddito D;
- 50% se appartenenti alla fascia di reddito E;
- 40% se appartenenti alla fascia di reddito F;
- 10% se appartenenti alla fascia di reddito G.

Tale esenzione è riferita al contributo onnicomprensivo versato da ciascuno studente nell'ultimo anno d'iscrizione: è previsto pertanto il rimborso d'ufficio della quota proporzionalmente spettante, senza necessità di presentazione di alcuna istanza da parte degli iscritti.

*Il requisito della continuità didattica fa riferimento a una carriera in cui non si siano verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni quali studenti ripetenti o fuori corso, rinuncia agli studi).

10. STUDENTI ISCRITTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

Gli studenti appartenenti a nucleo familiare nel quale sia presente più di un iscritto all'Università degli studi di Bergamo hanno diritto all'esonero del 10% del contributo onnicomprensivo.

Sono esclusi da tale beneficio gli studenti che alla data del 31 dicembre 2020 appartengano alla fascia di reddito "G". L'esonero non è concesso agli studenti iscritti la cui fascia contributiva risulti aggiornata successivamente al termine prefissato per effetto di produzione tardiva della certificazione ISEE.

La domanda va inoltrata da tutti gli studenti iscritti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, non da uno solo di essi.

11. STUDENTI ISCRITTI AD UN ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

Gli studenti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 settembre 2011, si iscrivono contemporaneamente all'Università degli studi di Bergamo e ad un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) usufruiscono di un esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo, pari al 50%.

Dopo aver presentato la domanda online e comunque entro il 31 gennaio 2021 gli studenti sono tenuti ad inoltrare idonea Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, mediante il modulo reperibile nella sezione [Modulistica](#), selezionando la tipologia di modulo Tasse e contributi, nel quale devono essere specificatamente indicati:

- l'istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) a cui risultano iscritti;
- il corso al quale risultano iscritti.

Il modulo deve essere inoltrato via [Ticket](#) all'ufficio tasse con copia di un documento di identità in corso di validità o consegnato in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

Tali studenti dovranno pagare la tassa regionale di € 140,00 solo presso l'Istituzione (Università o AFAM) a cui richiedono i servizi del diritto allo studio

12. STUDENTI DETENUTI

Gli studenti detenuti o in esecuzione penale esterna sono tenuti esclusivamente al pagamento di un contributo fisso pari ad € 200,00 (contributo minimo stabilito dalla Legge n.232/2016) e dell'imposta di bollo all'atto dell'iscrizione/immatricolazione. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa regionale.



13. SOSPENSIONE DAGLI STUDI

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale e dell'imposta di bollo:

- a) gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti;
- b) le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;
- c) gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- d) gli studenti che abbiano chiesto ed ottenuto la sospensione degli studi per un intero anno accademico per frequenza ad un altro corso universitario (con domanda presentata alla segreteria studenti dal 03/08/2020 al 05/10/2020);

Gli studenti che presentino richiesta di esonero del contributo per le tipologie precedentemente indicate non possono sostenere esami relativi all'a.a. 2020-2021.

La richiesta del beneficio non può essere revocata nel corso dell'anno accademico.

Gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2020-2021 ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico non possono sospendere gli studi.

In caso di richiesta di sospensione parziale, di durata inferiore ad un anno accademico, per frequenza ad altro corso di studi gli studenti potranno procedere al pagamento della tassa regionale dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo dopo la fine della sospensione senza l'addebito degli importi aggiuntivi per pagamento tardivo. In caso di rinnovo dell'iscrizione all'a.a. 2020-2021 tali studenti non sono tenuti al pagamento delle rate di contributo onnicomprensivo se presentano rinuncia agli studi per il corso di cui hanno chiesto ed ottenuto la sospensione prima della cessazione della stessa, in caso di rinuncia dopo tale termine saranno invece tenuti al pagamento delle rate secondo quanto previsto in base alle ordinarie regole sulla rinuncia agli studi indicate nella "GUIDA AL REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2020- 2021".

In base al regolamento sulla contribuzione studentesca gli studenti che intendano ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno accademico, per gli anni accademici in cui non sono risultati iscritti sono tenuti esclusivamente al versamento di un diritto fisso di ricognizione dell'importo di € 200,00 per ogni anno di mancato rinnovo dell'iscrizione. A partire dal quinto anno il diritto fisso di ricognizione è pari ad € 50,00.

14. ESCLUSIONI DALL'ESONERO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

Le diverse tipologie di esonero non sono fra loro cumulabili.

Non possono beneficiare di alcuna forma di esonero gli studenti che intendano conseguire una seconda laurea, fatta eccezione per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o aventi riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della Legge 104/92.

Per usufruire dell'esonero, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione relativa agli anni accademici precedenti.



15. MODALITA' DI RIMBORSO

Nel caso di attribuzione di esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo il rimborso eventualmente spettante allo studente è erogato d'ufficio. L'importo relativo ad un esonero parziale viene portato in detrazione dall'ammontare della seconda rata del contributo onnicomprensivo, qualora dovuta, negli altri casi si procederà al rimborso d'ufficio.

Indipendentemente dalla causale del rimborso, quest'ultimo è erogato esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario: non sono pertanto previste forme di pagamento alternative quali assegni o contanti.

I rimborsi tasse erogati a qualunque titolo dall'Ateneo in favore degli studenti sono disposti entro il termine di 90 giorni dalla richiesta esclusivamente sulla Enjoy Card nominativa intestata al singolo studente. **Solamente nell'eventualità di una mancata sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'Enjoy card**, il rimborso può essere accreditato su un Conto corrente alternativo o una carta prepagata dotata di codice IBAN, **purché intestati o co-intestati allo studente.**

Non è previsto il pagamento su Conto corrente intestato ai genitori dello studente o ad altri soggetti terzi.

Gli studenti titolari del rimborso tasse, erogato d'ufficio o a seguito di istanza, qualora non siano in possesso della Enjoy Card di UBI Banca, sono tenuti a contattare via [Ticket](#) l'Ufficio tasse per ricevere istruzioni sulla comunicazione del codice IBAN alternativo.